

# Rapporto di maggioranza

numero

**5781 R1**

data

13 giugno 2006

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione speciale energia sul messaggio 3 maggio 2006 concernente la partecipazione azionaria dell'Azienda elettrica ticinese alla Metanord SA per la realizzazione del metanodotto nel Sopraceneri**

### **1. PREMESSA**

La Commissione speciale energia ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato di voler ripresentare il messaggio concernente la partecipazione azionaria dell'AET al progetto Metanord, con esclusione della clausola referendaria dal nuovo decreto legislativo.

Dopo l'ammissione d'errore da parte del Consiglio di Stato nella formulazione del precedente dispositivo, appare corretto seguire quella che, a mente della Commissione, sembra essere la strada più trasparente e giuridicamente valida per riproporre in sede parlamentare l'oggetto del messaggio. La Commissione si rende conto che la procedura adottata presterà il fianco, indipendentemente da come andrà la votazione in Gran Consiglio, per un eventuale ricorso al da parte dell'una o dell'altra parte. A questo fatto non può essere comunque posto rimedio e dunque il Parlamento dovrà attenersi al proprio mandato di organo di controllo, approvando o meno la partecipazione azionaria per la creazione di un metanodotto nel Sopraceneri.

Per quanto riguarda i contenuti si rileva che, al di là dalla considerazioni giuridiche che verranno di seguito analizzate, in sostanza il messaggio n. 5781 rimanda al testo del precedente messaggio n. 5652. Per questo motivo la scrivente Commissione non ritiene di dover tornare sul merito della proposta governativa, considerando che sono stati già allestiti e discussi dal Gran Consiglio due rapporti, dai contenuti divergenti, che esprimono i pareri sia dei favorevoli sia dei contrari. I citati rapporti hanno sviluppato in maniera approfondita le opportunità tecniche, economiche e politiche del progetto.

Si ritiene dunque che i problemi procedurali sorti a causa dell'inserimento della clausola referendaria nel precedente decreto legislativo, non possano essere ora usati come argomento per riaprire un dibattito i cui contenuti sono già stati ampiamente analizzati e discussi.

Prima di entrare nelle questioni di merito, la Commissione tiene a sottolineare che non minimizza la volontà di oltre 7500 cittadini che, in buona fede, hanno domandato di rimettere alla decisione popolare l'esito del progetto di metanodotto. La Commissione ritiene comunque preponderante salvaguardare il principio del rispetto delle leggi che non può essere subordinato a quello della buona fede di una parte della popolazione. Viene dunque condiviso il principio per il quale non è possibile invocare una sorta di diritto popolare inesistente basato sulla buona fede.

Oltretutto, in considerazione degli eventi delle scorse settimane, occorre anche ricordare che dopo la raccolta delle firme gli scenari sono oltremodo cambiati poiché:

- undici Municipi del Bellinzonese e tra essi anche la Città di Bellinzona, hanno riconfermato la loro adesione al progetto di Metanodotto;
- la società BKW (Bernesche Kraftwerke AG) si é pubblicamente dichiarata come azionista di Metanord. Accanto a AET e Metanifera di Gvirate, BKW investirà 40 milioni di CHF per la realizzazione della rete di distribuzione.

Sin dalla presentazione del primo messaggio, nella primavera dello scorso anno, il Governo chiedeva al Parlamento un celere esame dei contenuti, in modo da poter comunicare alla società promotrice, in termini relativamente ragionevoli, l'adesione o meno di AET al progetto. Questi termini sono stati ampiamente disattesi e solo nel febbraio di quest'anno il Parlamento ha potuto esprimersi sui contenuti del progetto. La Commissione auspica pertanto che il dibattito possa essere affrontato al più presto davanti al Parlamento, in modo da poter dare alle parti coinvolte e all'opinione pubblica in genere, perlomeno l'impressione che i tempi della politica e quelli del mondo "esterno" non siano totalmente incompatibili.

## 2. NEL MERITO

Come noto, dopo l'adozione del decreto legislativo del 21 febbraio 2006 e la raccolta di firme da parte dei promotori del referendum è stato sollevato il problema dell'impossibilità di sottoporre a referendum la decisione adottata dal Parlamento.

Il Consiglio di Stato ha perciò riproposto il decreto legislativo senza clausola referendaria, escludendo altre possibili soluzioni che avrebbero comportato un ricorso al Tribunale federale da parte dei fautori o dagli oppositori al progetto.

Nel corso dell'analisi commissionale sono sorti interrogativi formali soprattutto in relazione agli atti referendabili giusta gli art. 42 Cost. cant. e 142 LEDP, e in relazione alla portata dell'art. 5 cpv. 4 della LAET. Agli interrogativi è stata data risposta in data 16 maggio 2006 e in data 30 maggio 2006, da parte dei consulenti giuridici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

È stato innanzitutto chiarito che la partecipazione di AET non ha un carattere di portata generale, trattandosi di un singolo caso concreto, e neppure "portata finanziaria" poiché non comporta nessuna "spesa" a carico dello Stato. L'impegno finanziario sarà assunto da AET, e pertanto il patrimonio della collettività e non ne risulterà diminuito. Per questi motivi non sussiste possibilità di referendum secondo gli articoli di legge sopraccitati.

Chiariti questi aspetti sono state valutate le implicazioni che derivano dall'art. 5 cpv. 4 della LAET che stabilisce quanto segue:

*"Gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio."*

La giurisprudenza e la dottrina dimostrano che il fatto di dover esercitare l'alta sorveglianza e dunque di approvare gli impegni dell'azienda che eccedono la normale amministrazione (e l'importante partecipazione di 35 Mio al capitale azionario della società Metanord rientra sicuramente in questa fattispecie) non crea automaticamente un diritto di referendum sulle decisioni del Parlamento.

Indipendentemente dalla portata finanziaria si pone inoltre il problema se una partecipazione azionaria di AET non debba essere di per sé un atto referendabile.

Anche in questo caso, secondo le leggi in vigore, questo non crea un diritto acquisito. Per fare in modo che sia data possibilità di referendum, nel nostro Cantone sarebbe necessaria una modifica di legge che sancisca chiaramente questo principio (ad es. completando l'art 5. cpv.4 "...con diritto di referendabilità"), che deve valere in ambito generale e che sottrae le valutazioni specifiche nei singoli casi concreti.

### **3. CONCLUSIONI**

La scrivente Commissione è persuasa che il Parlamento deciderà se promuovere o meno lo sviluppo del metanodotto nel Sopraceneri sulla scorta delle considerazioni esposte in sede del precedente dibattito. Gli approfondimenti giuridici del presente rapporto non modificano la sostanza delle posizioni prese allora ma si sono resi indispensabili per una necessaria completezza di informazione.

Pertanto, rimandando ai contenuti del precedente rapporto di maggioranza, la Commissione speciale energia invita il Gran Consiglio a dare la propria adesione alla proposta del Consiglio di Stato con l'approvazione del nuovo decreto legislativo proposto nel messaggio n. 5781.

Per la maggioranza della Commissione speciale energia:

Lorenzo Orsi, relatore

Arn - Calastri - Celio - De Rosa -

Genazzi - Lombardi - Malandrini